

ALESSANDRA DE ZEN

## LA LEGISLAZIONE STATUTARIA E GLI STATUTI DEL COMUNE DI SCHIO

### 1. Cenni storici sulla nascita e lo sviluppo del Comune.

Le origini della parola “Comune” sono incerte e solo a partire dal XII secolo la parola designa quel particolare ordinamento politico-giuridico che è destinato a dar nome ad un’epoca: l’età comunale, cioè quel periodo della storia dell’Italia settentrionale e centrale che si estende dall’XI secolo alla crisi del Medioevo.

Il processo formativo degli ordinamenti comunali ha origine nel momento in cui il mondo feudale è in decomposizione e forti correnti immigratorie dalla campagna verso la città causano rapidi accrescimenti degli aggregati urbani, con conseguenti trasformazioni profonde nelle strutture economiche e sociali<sup>1</sup>.

Per comprendere la nascita del Comune è utile analizzare le forme e le condizioni di vita cittadina che precedettero quelle comunali<sup>2</sup>.

Se ci si chiede che cosa sia sopravvissuto dell’antica *civitas* con il passaggio al Medioevo, bisogna distinguere tra l’Italia bizantina e le regioni d’Italia invase dai Longobardi. Nella prima c’è senz’altro una continuità istituzionale: le città mantengono le antiche magistrature dell’ultima età imperiale, risentendo di riflesso le vicende del governo centrale di Bisanzio. Nell’Italia germanizzata, invece, si può parlare di una pura e semplice sopravvivenza dell’aggregato urbano, avendo i Longobardi cancellato le ultime tracce delle agonizzanti istituzioni romane nelle città. L’antica *civitas* diviene il cardine dei *ducatus*, circoscrizioni amministrative provinciali nelle quali viene suddiviso il regno longobardo, e tale restò più tardi nei *comitatus* dell’organizzazione amministrativa franca<sup>3</sup>.

La città rimase in vita distinta dal territorio circostante in una situa-

---

\* Il presente saggio è la rielaborazione di una parte della mia tesi di laurea dal titolo *Lo Statuto di Schio del 1393*, Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, relatore prof. Frank Micolo, a. a. 2000-2001.

<sup>1</sup> Francesco CALASSO, *Comune*, in *Encyclopédia del diritto*, VIII, Milano 1961, p. 169.

<sup>2</sup> Giovanni CASSANDRO, *Comune (cenni storici)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino 1959, p. 812.

<sup>3</sup> CALASSO, *Comune ...*, p. 171.

zione giuridica “singolarizzata”. Essa restò sempre sede di un certo commercio e di una certa attività industriale che la differenziavano dalla campagna, e creò consuetudini proprie. Si può individuare nel *conventus civium*, l’assemblea dei cittadini, «una forma se pure rudimentale e imperfetta di amministrazione cittadina, il più antico germe della futura organizzazione del Comune italiano». Le concessioni regie e imperiali di privilegi, esenzioni e franchigie alla città dimostrano, tuttavia, che l’autonomia cittadina non è ancora sorta. L’amministrazione è rimasta al conte e ai suoi rappresentanti. *Libertates* e *consuetudines* vengono riconosciute o concesse dallo Stato, che rinuncia all’esercizio di certi suoi poteri o ne limita l’estensione, e impone ai propri organi un determinato comportamento. Maggiore attenzione va invece rivolta agli *iudices civitatis*. Essi erano i veri giudici del placito, assemblea presieduta dal marchese o dal conte o dal vescovo, che si pronunciava su questioni minori riguardanti la giustizia. Gli *iudices civitatis* concorsero a costituire il ceto dirigente cittadino e fu opera loro la formazione e la tutela del diritto consuetudinario della città.

Molta importanza è stata poi attribuita alle milizie cittadine. Ma nemmeno queste furono espressione dell’autonomia della città, in quanto è dubbio che si trattasse veramente di milizie cittadine e pare che i *cives* fossero obbligati ad arruolarsi, anche se non si nega che l’abitudine alle armi abbia concorso a creare una coscienza cittadina e a stringere gli abitanti della città, quale che fosse la loro classe sociale, in una indistinta comunità di difesa<sup>4</sup>.

Per secoli il vescovo è stato al centro della città, ne ha simboleggiato e rappresentato le aspirazioni ideali e, nel vacillare dell’ordinamento statale, anche le esigenze civili. Sin dalle prime invasioni barbariche gli abitanti della città si sono raccolti attorno a lui per pregare e per combattere. La chiesa è il simbolo della città, la si vuole sempre più bella e la si costruisce con lo sforzo di tutti. Nel nome del santo protettore si ricevono e si prestano giuramenti di fedeltà.

In un ordinamento pubblico come quello medioevale che ignorava la separazione tra Stato e Chiesa, il vescovo finì per avere compiti e funzioni di diritto pubblico. Lo Stato ricercò e pretese la collaborazione della Chiesa nell’opera, che riteneva a lui affidata, di tutelare la fede e agevolarne la diffusione, difendere la *pax* e promuovere il bene della *res publica christiana*.

Nel X secolo i poteri vescovili si accrebbero, specialmente nelle città. A seguito delle invasioni ungare della prima metà del secolo, quasi dovunque il vescovo prese l’iniziativa di riparare le mura e di assicurare la difesa, a fronte della carenza in questo senso dello Stato.

---

<sup>4</sup> CASSANDRO, *Comune ...*, pp. 812-813.

I vescovi ottengono il potere di tenere il mercato e il diritto di riscuotere i redditi relativi, la facoltà di coniare moneta. Accanto al vescovo ci sono, in primo luogo, i grandi e piccoli signori feudali, *capitanei* e *valvassores*. Costoro vivono nella maggior parte dei casi all'interno delle mura, e da qui amministrano le loro terre, governano i loro feudi e qui consumano i loro redditi. Si tratta di una vera e propria aristocrazia cittadina, con mentalità e abitudini urbane. Specialmente la nobiltà minore si trasferisce in città per ricercare nel vescovo un appoggio nella lotta contro la feudalità maggiore, lotta coronata vittoriosamente con la conquista dell'ereditarietà dei feudi (1037). Ci sono poi gli altri abitanti della città, chiamati *cives*, tra cui ricordiamo i *mercatores* e i *negotiatores*, che avevano una ricchezza di tipo mobiliare, ma anche immobiliare; i *notarii*; gli *iudices*; il basso clero; i liberi proprietari di terre; gli artigiani. È una società che, a partire dagli ultimi decenni del X secolo, è in movimento a causa del rapido rifiorire dei commerci e dell'industria, e che non si separa mai del tutto dalla campagna. I servi ottengono dai signori il riconoscimento delle loro consuetudini, la limitazione dei loro oneri e condizioni di vita più umane: la necessità di mettere a coltura nuove terre impone ai proprietari e alla Chiesa di cattolare. In un'economia che tende sempre più a fondarsi sulla moneta, i censi in natura sono sostituiti da censi in denaro. Accanto ai livelli concessi a coloni coltivatori, il vescovo ne concede di frequente altri a un ceto d'intermediari, membri della piccola nobiltà feudale da cui egli stesso proviene. Il patrimonio ecclesiastico subisce in questo modo gravi falcidie e il tentativo di ricostruirlo sarà fra i motivi che alimenteranno la lotta che scuoterà la società cittadina nell'XI secolo.

Il vescovo, per poter amministrare e governare, si avvale di collaboratori (il *vicedominus*, l'*advocatus* e i *consiliarii*) scelti tra grossi e piccoli feudatari, *negotiatores*, *iudices*, *boni homines* e *notarii*. Queste cariche diventano ereditarie e danno vita a una classe dirigente prima operante sotto il manto vescovile, e, poi, nei contrasti religiosi dell'XI secolo in grado di realizzare una sua politica.

Il libero Comune medioevale sorge soltanto quando i cittadini, di comune accordo, si considerano nel loro insieme un corpo politico e amministrativo, che direttamente o per mezzo di speciali rappresentanti esercita funzioni d'autorità e compie atti d'impero. Alle sue origini ci sarebbe una *societas* giurata, una *coniuratio*. La nascita del Comune si inserisce in un'epoca in cui le paci territoriali vengono proclamate mediante l'imposizione di un giuramento alle popolazioni del territorio dove la pace deve avere vigore. Quindi la *societas* comunale non nasce necessariamente per sottrarre al vescovo o al conte una parte dei loro poteri pubblici, ma spesso per garantire la pace dentro le mura. Il *consulatus*, cioè il Comune, non si concepisce senza "concordia", e *facere commune* e *facere communantiam* significarono la stessa cosa che *facere*

*consulatum*, cioè riunirsi a Comune voleva dire eleggere una magistratura collegiale, rappresentativa dell'intera città, che è appunto il consolato. L'elezione dei consoli è sempre accompagnata da uno *ius iurandum*, prestato dai consoli ed a questi prestato dall'intera assemblea cittadina, con cui si giurava di tutelare l'*honor* della città e quello della Chiesa, e di osservare la pace<sup>5</sup>.

L'iniziativa del movimento per la nascita del Comune è dei *cives*, in particolare di quei *secundi milites*, che si possono riguardare come un ceto mediatore di opposti interessi, titolari di diritti politici e responsabili degli oneri comunali. Si spiega così che la prima organizzazione interna del Comune abbia avuto carattere aristocratico ed oligarchico<sup>6</sup>. Ma il Comune seppe anche legare a sé la restante popolazione, che in esso si riconobbe e da esso si sentì rappresentata.

Il Comune compie buona parte del suo primo cammino d'intesa con il vescovo, col suo appoggio ed in suo nome. Pur essendo il vescovo un vero e proprio rappresentante imperiale nella città, egli non è fuori del Comune. Lo dimostra il fatto che il Comune intraprende la lotta per piegare le forze feudali del contado, sotto le forme di una conquista dell'episcopato e quindi in nome del vescovo o del santo protettore, rappresentante e simbolo della città. In un secondo momento sarà il Comune ad assumere la rappresentanza della Chiesa e a tentare per questa via di assorbirne i domini.

Poteri pubblici e redditi statali passano allora nelle mani del Comune. E non mancano concessioni e legittimazioni da parte del potere imperiale, logorato dalla lotta con la Chiesa e costretto a mantenere fedeli i vecchi amici e a procurarsene di nuovi<sup>7</sup>.

Con la dieta di Roncaglia del 1158 Federico Barbarossa s'illuse di riportare le cose allo stato quo ante in nome di una legalità, che negava però la realtà<sup>8</sup>: fu imposto alle città di restituire all'imperatore i diritti regali (che furono comunque riconcessi dietro pagamento di un censo), e fu promulgata una pace territoriale generale e una legge sui feudi, che ne vietava l'alienazione con effetto retroattivo. Molte città avevano acquistato i loro possessi proprio per questa via; di qui l'inevitabile urto violento.

I Comuni vinsero a Legnano, ma la lotta si concluse solo alcuni anni dopo con la pace di Costanza (1183). La pace ebbe la solita forma del privilegio imperiale ma con un ampio riconoscimento di *consuetudines* e di *mores*. Tuttavia i consoli dovevano giurare la *fidelitas* all'impe-

<sup>5</sup> *Ivi*, pp. 815-816.

<sup>6</sup> CALASSO, *Comune...*, p. 171.

<sup>7</sup> CASSANDRO, *Comune...*, p. 816.

<sup>8</sup> CALASSO, *Le fonti*, in *Medio Evo del diritto*, I, Milano 1954, p. 413.

ratore, dovevano ricevere l'investitura dallo stesso o dal suo *nuntius* o dal vescovo (se titolare per privilegio imperiale del *comitatus*); le città dovevano rinnovare ogni dieci anni la *fidelitas*; in città era prevista la presenza di *nuntii* imperiali forniti di facoltà giurisdizionali d'appello e di rappresentanza dell'Impero.

Nel nuovo diritto dell'Impero le città assurgono a soggetti di diritto pubblico, diventano città libere assimilate ai grandi vassalli e possono perciò essere inserite nella gerarchia dei signori feudali, fino a questo momento soli depositari del potere pubblico. L'organizzazione del Comune rappresentò una nuova forma di vita politica che si contrappose di fatto a quella feudale. Nelle città si formano un sentimento di solidarietà che abbraccia tutti, dal *maior civis* al *minor*, ed una coscienza di interessi comuni superiori a quelli delle singole classi<sup>9</sup>.

Nella compagine amministrativa del Comune si possono distinguere il *regimen*, il *consilium* e l'*officium*. Nel primo si sarebbe affermata la "volontà della massa", il secondo avrebbe rappresentato l'autorità direttiva ed il terzo sarebbe stato lo strumento per rendere effettiva la volontà del *regimen* e concreta l'autorità del *consilium*. Si possono così identificare tre fasi nella storia costituzionale del Comune: quella del *commune consulum*, quella del *commune potestatis* e quella del *commune populi* ma non ci fu un passaggio netto da un regime all'altro.

In principio compaiono i consoli con la funzione di *regere civitatem*, cioè ad essi spettava non solo l'amministrazione cittadina, ma avevano anche poteri di governo. Ai consoli spettava inoltre la rappresentanza giuridica del Comune per gli atti interni e avevano la possibilità di impegnare il Comune di fronte all'estero. Venivano eletti direttamente nell'assemblea, poi sempre più spesso indirettamente per mezzo di una o più "mani" di elettori (*electores*, *sapientes*, *consiliarii*) designati dall'assemblea e incaricati di scegliere uomini idonei a ricoprire la carica. Non potevano essere ecclesiastici, né vincolati da obblighi feudali contrastanti con quello della fedeltà al Comune. Per quanto riguarda la giurisdizione penale, si ritiene che in un primo tempo il compito dei consoli fosse quello di dare esecuzione alle sentenze e quello di *facere vindictam* delle infrazioni al patto cittadino, alla *pax iurata* sulla quale era sorto il Comune. Essi giudicavano *secundum iustitiam* e non *secundum legem*, come invece i rappresentanti del potere statale. Per quanto riguarda la giurisdizione civile, la sentenza era pronunciata, prima ancora della nascita del Comune, dai *boni homines*, dagli *iudices*, che erano espressione (anche elettiva) della cittadinanza<sup>10</sup>.

Il comando dell'esercito spettava ai consoli, anche se qualche volta

<sup>9</sup> CASSANDRO, *Comune ...*, pp. 816-818.

<sup>10</sup> CALASSO, *Comune ...*, p. 172.

il capo veniva scelto dall'esercito stesso tra persone che fossero dei buoni condottieri.

Il numero dei consoli variava da città a città: era regolato sulle divisioni territoriali della città (quartieri, sestieri, contrade, porte). I consoli dovevano, entrando in carica, giurare di salvare l'*honor terrae* e l'*honor ecclesiae*, e più concretamente di osservare determinati comportamenti nell'esercizio delle loro funzioni. Le funzioni più propriamente amministrative erano affidate agli *officiales* (persone preposte agli *officia*), nominati dai consoli fino a quando gli *officia* non divennero *officia Communis*: allora furono eletti dall'assemblea e dai consigli grande e piccolo. Quasi dovunque si trova un *camerarius*, esattore e conservatore dei redditi e censi comunali. La cura del mercato era affidata ai *gastaldi*, mentre l'accertamento dei beni dei cittadini per la ripartizione dell'imposta diretta o dei prestiti obbligatori era affidato agli *aestimatores* o *allibratores* o *foderatores* (dal *fodrum*, la cui riscossione aveva per prima richiesto un'operazione di accertamento). I provveditori di Comune accertavano la consistenza del patrimonio immobiliare comunale e ne assicuravano la conservazione. Nelle città che ottengono il potere di tenere zecca si trovavano *magistri* o *domini* o *capitanei monetae*. Sulle varie gestioni finanziarie vigilavano i *rationatores*, revisori dei conti. I *milites iustitiae* o i *treguani* (titolo che esprimeva la pace sulla quale si voleva costruire la vita comune) assicuravano l'esecuzione delle sentenze. La sicurezza pubblica della città era garantita di notte dai *custodes noctis*, dai *vigiles*, che vegliavano sulle mura contro gli improvvisi attacchi nemici. Nelle città con castello c'erano poi i *castellani* e i relativi *servientes*. I *notarii* erano in principio nominati quando se ne presentava il bisogno; ma abbastanza presto si incontrano notai legati stabilmente ad un *officium* ed una regolare cancelleria del Comune con alla testa un *cancellarius*. Infine c'era una massa di *servitores*, *ministralis*, *hostiarii*, *banditores*.

Al *consilium* partecipavano tutti i cittadini, i capifamiglia e coloro su cui gravava l'obbligo militare, i *milites* come i *pedites*, i *cives maiores* come i *minores*. Al suo interno dominavano le famiglie e consorterie dei *capitanei*, dei *valvassores*, dei *negotiatores*, ma ciò non toglie che l'assemblea fosse di tipo democratico: in essa si realizzava, anche se in maniera imperfetta, l'uguale partecipazione di tutti alla vita pubblica. Ad essa spettavano il potere legislativo e quello costituente; eleggeva i consoli, designava giunte o collegi diversi da quello consolare incaricati di funzioni eccezionali e temporanee; nominava anche gli *aestimatores* o *allibratores*; deliberava la guerra e la pace. Si riuniva al suono della campana o al grido di chi passava di via in via annunciando la convocazione<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> CASSANDRO, *Comune*..., pp. 820-821.

Tra gli ultimi anni del XII secolo e i primi del XIII diventa senza dubbio piú complessa la primordiale ossatura amministrativa del Comune: non piú collegiale ma unica; non piú affidata ai *cives* ma ad un forestiero, il podestà, che doveva portare con sé tutta una schiera di *officiales*, a cui venivano affidate le varie mansioni amministrative del Comune e del cui operato egli era responsabile<sup>12</sup>.

Il podestà era alle origini un magistrato imperiale. Le città cercarono poi di trasformare il podestà in un organo comunale, titolare di un ampio complesso di poteri amministrativi e giudiziari. Di conseguenza i poteri del *rector civitatis*, del nunzio imperiale presente in ogni città vennero “comunalizzati”. Il podestà ebbe la *plena iurisdictio* e la *gladii potestas*: cosí la città conquistò la pienezza della giurisdizione penale e di quella civile.

Anche le città piú democratiche lo vollero *miles*. Entrando in carica doveva giurare di osservare gli statuti cittadini “a libro chiuso” e gli erano imposte rigorose regole di vita<sup>13</sup>. Alla fine del suo ufficio doveva sottostare al sindacato, vale a dire ad un minuto controllo dell’operato suo e di quello della *familia* di *officiales* che aveva portato con sé, dietro reclamo dei cittadini<sup>14</sup>.

In testa alla *familia* del podestà c’era lo *iudex maleficii* che esercitava in suo nome la giurisdizione penale, seguito dai cancellieri e dai *milites* che assicuravano la persona del podestà ed eseguivano le sue sentenze e i suoi mandati. Lo stipendio del podestà si chiamava *feudum* ed era calcolato in modo da coprire anche le spese che il podestà doveva sostenere per la sua *familia* o *masnada*. Oltre alle funzioni giudiziarie, il podestà svolse anche quelle amministrative e fu alla testa dell’esercito cittadino, che spesso guidò in guerra. Quella del podestà era diventata una professione, a volte ereditaria. Dovunque diventa ordinario il *cancellarius communis* a capo di una cancelleria che si articola in due sezioni, una incaricata di redigere le *provisiones* dei consigli, l’altra le lettere dirette ad altre città e la corrispondenza con l’estero. Sotto il podestà si completò la conquista del contado e vennero creati degli ufficiali locali, che in rappresentanza del Comune, governavano le comunità rurali, i castelli e i comuni minori, la cui autonomia restava limitata e controllata rigidamente.

I poteri dell’assemblea passarono quasi del tutto al *consilium maius*, o consiglio della campana, i cui membri erano in prevalenza rappresentanti dei ceti dominanti e venivano eletti da speciali *electores*.

---

<sup>12</sup> CALASSO, *Comune ...*, p. 172.

<sup>13</sup> CASSANDRO, *Comune ...*, p. 821.

<sup>14</sup> CALASSO *Comune ...*, p. 172.

Acquistò maggiore importanza il *consilium minus* o *consilium credentie*, così chiamato per l'obbligo giurato di mantenere il segreto a cui erano tenuti i suoi membri. Esso diventò il collaboratore costante del podestà e fu in sostanza il vero governo cittadino (il podestà era eletto proprio dal *consilium minus*)<sup>15</sup>.

*Populus* significò in un primo tempo l'insieme della cittadinanza: governanti e governati, nobili e plebei, ricchi e poveri, composta dai *cives*, e che si distingueva dai *capitanei* e dai valvassori. Nella definizione di *populus* vengono quindi ricompresi anche gli artigiani: ciò sta ad indicare la loro accresciuta importanza politica accanto ai mercanti. Essi avevano acquisito modi di vivere comuni con quelli dell'antica nobiltà ed erano spesso legati ad essa con vincoli di parentela. Anche se li troviamo quasi dovunque alla testa del moto popolare per la conquista del Comune, a volte si tratta di una lotta per il predominio della città, nella quale i motivi politici superano gli interessi economici e non ne sono solo il riflesso.

Comunque il movimento si fondò principalmente sul popolo dei *pedites* e degli artigiani, anche se non furono sempre essi a cogliere il frutto della vittoria. Il *populus* fece leva per la conquista del Comune su preesistenti organizzazioni, nelle quali aveva già la prevalenza o l'assoluto dominio: la *societas armorum* e la *societas artium*. Il Comune si serviva delle prime per la formazione dell'esercito comunale; delle seconde per esercitare il controllo sull'attività artigianale, nell'interesse del consumatore e degli stessi artigiani, a cui veniva assicurato l'esercizio esclusivo dell'arte, proteggendoli così dai rischi della concorrenza. L'economia cittadina si reggeva sopra un delicato equilibrio tra l'industria cittadina e le risorse del contado (di regola esteso sino a non più di trenta miglia dalle mura): era un mercato chiuso, in cui erano naturali il rigido controllo della concorrenza e lo sfruttamento del contado. Già nel periodo podestarile, il *populus* aveva accresciuto la sua partecipazione alla direzione della cosa pubblica. Esso volle ora il Comune tutto per sé, organizzandosi in un'associazione che comprendeva tutte le arti e tutte le *societates armorum*. Il fatto che alla sua testa ci fosse un capitano (*capitaneus populi*), fa ritenere che nel movimento avessero un peso prevalente le società d'armi.

Il *populus* scelse la strada che lo portava ad ottenere che i suoi organi rappresentativi conseguissero il potere di formulare la volontà generale, diventando così organi del Comune. I grandi finirono col diventare i soggetti di un *privilegium odiosum*, esclusi da tutti o quasi i diritti politici.

---

<sup>15</sup> CASSANDRO, *Comune ...*, pp. 821-822.

Il capitano si pose accanto al podestà: insieme con questo rappresentò il Comune. Anch'egli venne scelto tra persone non cittadine fornite di requisiti analoghi a quelli pretesi per il podestà. Il *consilium minus*, cioè il consiglio degli anziani e dei priori, finì col diventare un organo del Comune, a cui spettò in definitiva il vero e proprio governo comunale. Ai consigli del Comune, che ormai agivano dietro iniziativa degli anziani, venne aggiunto un abbondante numero di rappresentanti popolari, scelti per quartiere o sestiere. Venne rafforzata la tutela penale del *populus* per eliminare le violenze dei grandi, forti dell'imputinità assicurata dal predominio politico nella città. Tuttavia non venne raggiunto un equilibrio armonico: la *nobilitas* non fu del tutto distrutta né eliminata dalla vita pubblica. Anche il *populus* non fu un'unità coerente, senza divisioni e contrasti. Il bisogno di pace consigliò di ricorrere a soluzioni straordinarie. Si fecero sempre più frequenti i conferimenti di poteri eccezionali al podestà, al capitano del popolo, ad apposite *balie*, tra cui il potere di comminare pene arbitrarie, anche più gravi di quelle stabilite negli statuti<sup>16</sup>.

## 2. Gli statuti.

Gli statuti medioevali costituiscono degli strumenti insostituibili per il nostro ordinamento giuridico, in quanto canali di confluenza delle tre fonti del diritto comune: il diritto romano, il diritto germanico e il diritto canonico.

Gli statuti rappresentano un completamento al diritto comune o un adattamento di esso alla prassi ma non costituiscono un sistema giuridico, in quanto rappresentano elementi dei singoli ordinamenti giuridici locali di regola estranei gli uni agli altri. Non esiste un sistema del diritto statutario, mentre esiste il sistema del diritto comune nei limiti del quale si inseriscono i singoli statuti, sia con funzione derogatoria, sia con carattere integrativo<sup>17</sup>.

Nel suo significato più immediato, il termine *statuere* indica «delle manifestazioni di volontà intese ad ottenere una determinata condotta, sia attraverso uno *iussus*, sia attraverso un accordo». Ma la fonte di queste manifestazioni di volontà comporta tutta una serie di distinzioni: esse potevano essere d'ordine civile o ecclesiastico, pubblico o privato, ed avere la forma di decisione, di ordine o di sentenza.

Data la posizione subordinata dello statuto rispetto alla legge, lo sta-

---

<sup>16</sup> *Ivi*, pp. 822-823.

<sup>17</sup> Maria Ada BENEDETTO, *Statuti (Diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XXV, Torino 1960, pp. 385-386.

tuto era riconosciuto valido limitatamente al luogo o all'ente a cui era destinato, e per un periodo di durata varia e connessa strettamente alle esigenze e contingenze per cui era sorto lo statuto stesso.

Lo statuto si avvicinerà poi gradatamente alla legge fino a cancellare e a superare ogni differenza; ma non riuscirà mai a valicare il limite che separa le compilazioni legislative dette consolidazioni, dalla codificazione vera e propria. Le leggi fondamentali degli Stati italiani preunitari nel periodo risorgimentale vennero chiamati "statuti" per ragioni sentimentali, in funzione delle nostre rivendicazioni d'unità e d'indipendenza, per collegare idealmente il moto risorgimentale a quello che nel Medioevo segnò le rivendicazioni dei Comuni di fronte all'Impero. Gli statuti comunali nacquero raccogliendo elementi sparsi e dando ad essi una struttura unitaria, specialmente nel campo legislativo<sup>18</sup>.

Nel momento in cui sorgeva un Comune si concretizzava il primo *statutum*, in quanto il Comune prendeva vita da una statuizione, da un accordo tra i *cives*, un accordo che poteva essere *praeter legem*, ma anche *contra legem*. La volontà dei *cives* si concretizzò nella fase pregiuridica del Comune in un semplice patto, e nella fase giuridica in un patto convalidato da giuramento.

L'osservanza costante dell'accordo originario conferì allo statuto vitalità e validità: in certi casi essa produsse semplici "consuetudini", in altri fece sorgere i presupposti per rendere obbligatorie quelle norme che venivano rispettate pur non essendo vincolanti. Nel documento con cui fu sancita la pace di Costanza del 1183 - formalmente e sostanzialmente, un atto di grazia liberalmente e unilateralmente concesso dall'imperatore - non si parla mai di Comuni, ma di *civitates* o di *cives*. I Comuni allora tentarono e riuscirono ad assimilare *mores* e *consuetudines a statuta*. Ma era pur sempre una tendenza pericolosa che venne presto abbandonata. Il valore della consuetudine e dello statuto era ben diverso: la loro causa era diversa, e la consuetudine non poteva pretendere di avere la stessa efficacia dello statuto, a meno che non fosse stata approvata con le stesse forme.

Un elemento costitutivo dello statuto è il "breve", e cioè il documento che conteneva il giuramento prestato dai reggitori e amministratori del Comune all'atto di assumere la carica. Essi giuravano di difendere l'onore e l'utilità del Comune, di salvaguardarne i diritti pubblici e privati, di giudicare in modo imparziale e di astenersi da ogni eccesso di potere. Il breve poteva rivestire la forma della *promissio* o della *charta*, ma si ricorreva spesso alla forma della *notitia* o, con altra parola, del

---

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 386.

*breve*. Altro elemento costitutivo dello statuto può essere considerato il documento che fa da corrispettivo al breve: lo *iuramentum sequimenti o salvamenti*, prestato dai *cives* ai loro amministratori, e che consisteva nel giuramento di fedeltà e di obbedienza e nel riconoscimento del dominio del *dominus* feudale. Altro elemento poteva poi essere rappresentato dalle *chartae libertatis* concesse dai domini feudali ai loro sudditi. Nel corso del IX e del X secolo si intensificò il movimento che tendeva con un documento scritto a legalizzare garanzie di libertà personali e affrancazioni da tributi e servizi. In Italia, al tempo dei Longobardi, il sovrano aveva concesso, a *homines* pertinenti a vescovadi e monasteri, garanzie particolari per il godimento libero e sicuro dei loro beni, e per il compimento di alcune attività private. Con i Carolingi si ebbero affrancazioni da oneri fiscali che inceppavano la libertà dei traffici e dei commerci. Ci fu in seguito, nel campo delle libertà giuridiche civili personali, il bisogno di avere una garanzia da coazioni arbitrarie ed illegali degli organi pubblici, e la possibilità di esplicare le libertà private fondamentali, come quella di soggiorno, di matrimonio, di testamento e di domicilio. In tutti questi casi vennero richieste carte di franchigia. Nei territori montani, in particolare, si volevano tutelare i *communalia*, di cui le comunità si erano assicurato l'uso e avevano disciplinato il godimento con norme che costituiscono spesso la parte principale dei loro statuti. Di regola il *dominus* concesse le *chartae* spontaneamente o per rispondere alle esigenze dell'epoca, e non a seguito di una ribellione; in questo modo si procurava d'altronde una cospicua somma di denaro, poiché la franchigia comunale si comprava, come quella personale. In parecchi casi fu indotto dalla necessità di ripopolare una località abbandonata o di impedire l'esodo degli abitanti.

C'erano poi le convenzioni, o *constituta*, e cioè quei patti tra domini feudali e organizzazioni soggette, quali le *universitates militum* o *peditum*, che determinavano garanzie procedurali nei confronti della giurisdizione signorile e che spesso regolavano anche il diritto sostanziale oltre a quello processuale. Un'altra associazione che contribuì al sorgere del Comune fu la *compagna*, associazione volontaria e giurata che si formò nel corso dell'XI secolo e che riuniva tutte le forze sociali della città con finalità di pace e di difesa. Acquistò, anno dopo anno, valore politico fino a identificarsi nel Comune. Lo stesso si può dire per le *fabulae inter vicinos*, dette anche *parabola*, *regole*, *lodi*, che determinavano le colture e le guizze, e disciplinavano i diritti e i doveri degli utenti delle terre. Occorre ricordare, infine, i *capitula et ordinamenta* sorti ad opera dello *ius*, e cioè del gruppo consortile stretto da giuramento, per disciplinare l'esercizio dei diritti e l'osservanza dei doveri dei consorti<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ivi*, pp. 387-388.

### 3. I rapporti tra diritto comune e diritto statutario.

Il diritto statutario è parte integrante, ma non costitutiva del diritto comune che va considerato come *lex omnium generalis*: in ogni tempo è esistita ed esisterà sempre, al di sopra del diritto positivo di ogni popolo, una suprema idea di diritto universale, immutabile e immanente.

La dottrina riuscì a dare una veste sistematica ai fenomeni giuridici prodotti dall'attività legislativa comunale: la glossa era l'insieme di opinioni espresse da giuristi di cultura, tendenze e periodi assai diversi, e pertanto spesso contrastanti in modo irriducibile. I glossatori consideravano lo *ius commune* come formato dal diritto naturale e dal diritto delle genti, e ritenevano che il diritto romano fosse quello che meglio si prestava ad essere usato come diritto comune, pur senza esserlo. Essi distinsero un "diritto comune scritto", cioè emanato da un'autorità destricte del diritto di legiferare, da un "diritto comune non scritto", frutto di consuetudine o, meglio, di un ampio e generale modo di comportarsi che dava origine ai *mores*. Tutti dovevano applicare e rispettare il diritto emanato dall'imperatore, e in ogni tempo, se dichiarato *in aeterno valiturum*. Le *constitutiones principis* avevano pertanto valore normativo e dispositivo. La legislazione imperiale si limitò peraltro a tutelare l'esercizio della potestà imperiale. E il fatto stesso dell'insierimento nel *Corpus iuris civilis* solo delle leggi imperiali aventi un maggior carattere di universalità, e non di tutte, dimostra come stessero sorgendo dubbi sull'imprescrittabilità di tutto il diritto imperiale. La crisi di quest'ultimo coincide così con l'affermarsi del diritto proprio. Dapprima si era pensato che il diritto proprio formasse il *Corpus iuris civilis*, in quanto diritto di Roma, ma ad un più attento esame esso si rivelò essere formato dagli *iura communia*, espressione di quelle astratte norme morali che avevano dato vita al diritto divino, a quello naturale e a quello delle genti.

A questi punti fermi la dottrina giunse tra il XII e gli inizi del XIV secolo, andando a giustificare la legittimità del diritto statutario. Questo era infatti uno *ius novum* che poteva integrare, ma anche derogare al diritto romano. Venne ammessa la legittimità degli statuti e si attribuì alle città lo *ius statuta condendi*, assimilato a quello *ius proprium* che ogni popolo produceva e poteva usare accanto allo *ius commune*. Il pensiero dei giuristi medioevali finì per riconoscere l'esistenza di *ius commune*, sintesi dei diritti precostituiti; *lex principis*, che è *ius generale* ma non *commune*; e infine *ius proprium* che ogni popolo può darsi a patto di non andare contro il diritto del *princeps*.

Ben presto furono ammessi e riconosciuti gli stretti vincoli tra diritto canonico e diritto comune, tanto da essere compresi entrambi nell'espressione *utrumque ius*, derivante dalla collaborazione del pontefice e dell'imperatore nel governo della monarchia universale, per il bene

e la salvezza dell'anima e del corpo dei sudditi. La Chiesa stessa sollecitò l'Impero affinché prendesse provvedimenti per far sì che la legislazione statutaria non agisse contro di essa, favorendo i moti ereticali, violando i dogmi e limitando la *ecclesiastica libertas*<sup>20</sup>.

#### 4. I fondamenti dello *ius statuendi*.

I Comuni tentarono senza successo di far derivare dal trattato della pace di Costanza la concessione, o *permisso*, imperiale per poter legifere e la qualifica di *ius* da dare alle fonti statutarie. Alla fine si accontentarono del fatto che l'imperatore tollerasse l'applicazione di fatto delle consuetudini e del diritto scritto statutario.

L'epiteto di diritto comune cominciò ad assumere carattere relativo, non solo per quanto riguardava la sfera di territorio e di persone del cui diritto si trattava, ma anche circa la sua fedeltà o meno ai principi del diritto romano. Pertanto il diritto statutario venne considerato diritto comune sia che lo interpretasse, sia che lo riproducesse, sia che ne venisse semplicemente confermato in quanto autorizzato dall'imperatore con la legge «*Omnes populi*»: tutti casi che rendevano lo statuto *favorabile*. Se invece esso derogava al diritto comune, veniva detto *odiosum* e si applicava la distinzione tra *ius commune* e *ius singulare*: essendo la norma romana il *genus*, in essa si ritrovava ogni sua *species*, o diritto proprio. Come la tradizionale unità della legislazione imperiale non veniva lesa dai diritti particolari perché permessi appunto dallo stesso imperatore, così l'unità romana del diritto era fatta salva. Il diritto imperiale si doveva necessariamente adattare alle diverse *proprietates* dei vari regni e città.

Ma la teoria della *iurisdictio* fu più feconda di sviluppi rispetto a quella della *permisso*. Durante il regime feudale, l'immunità costituí il primo germe della *iurisdictio*, la quale determinò la formazione del *districtus*, all'interno del quale le *consuetudines*, la prassi notarile, gli usi di curia e la giurisprudenza rappresentarono il primo nucleo dello *ius proprium*. I Comuni condussero successivamente una lotta in estensione e in profondità per conquistare la giurisdizione. I redattori dei primi statuti comunali miravano ad una giurisdizione “volontaria”, senza pensare allo *ius statuendi*. Solo successivamente, durante l'età comunale, il principio di legalità si accoppiò a quello democratico, che dà al singolo, oltre al diritto al rispetto della legge, quello di partecipare alla formazione di questa; per cui verrà fornito al suddito un mezzo efficiente per costringere gli ufficiali all'osservanza della legge.

---

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 388-390.

Il termine *iurisdictio* venne a connettersi con quello di *autonomia*, divenendone complementare, e la teoria basata su di esso consistette nel sostenere che ogni gruppo di persone organizzate avesse un diritto nativo di autoreggersi e di autogovernarsi, pur nei limiti dell'ordinamento generale.

Furono distinti tre gradi di giurisdizione: 1) l'*omnis iurisdictio*, di cui godeva un popolo per concessione imperiale o per prescrizione acquisitiva, e in base alla quale poteva emanare statuti; 2) la *limitata iurisdictio* pertinente alle cause civili o alle penali più lievi; 3) la *nulla iurisdictio*, che spettava a ville e castelli sottoposti ad una città o ad un signore, e in base alla quale potevano emanare statuti del primo tipo, sempre che non derogassero alla legge del *dominus* feudale.

Cominciava a consolidarsi il concetto che l'appellativo di *ius commune* non si dovesse riferire solo a quello imperiale romano, ma piuttosto a quello emanato da un principe o da una città dominante.

Vi era l'intervento di un'autorità superiore nel caso che le leggi date dal popolo non fossero buone, e cioè un sindacato di merito da parte del signore o del principe. Il *dominus* in questo modo giustificava giuridicamente la sua posizione preminente nei confronti dei sudditi e garantiva l'efficacia dei suoi provvedimenti legislativi, fissava la sfera di competenza degli enti da lui controllati e ingenerava nei terzi il convincimento della perfetta legittimità dell'esercizio del potere da parte sua. Con l'avvento delle signorie e dei principati, la dottrina si sforzerà di conciliare gli interessi del principe con quelli dei Comuni e di giustificare le signorie che stavano consolidandosi a danno dell'autonomia comunale, distinguendo la giurisdizione in diversi gradi, suddivisi a loro volta in molteplici elementi. Ma in realtà il signore sopprese l'autonomia del Comune e ne assorbì le facoltà normative, anche con l'inganno<sup>21</sup>.

## 5. I limiti dello *ius statuendi* e l'interpretazione dello statuto.

Gli statuti *immoralia* erano considerati *iniqua* e, in quanto tali, invalidi. Ma l'immoralità era valutata con criteri estremamente lati e vari. Gli statuti non potevano andare contro il diritto divino e i *boni mores*, ma era difficile delimitare i precetti di ordine religioso, per cui il campo escluso alla legislazione statutaria poteva risultare quanto mai vasto.

Lo *ius statuendi* era poi limitato in molti Comuni perché i poteri dei *domini* laici, esercitati *de facto* dal Comune stesso, si mescolavano e si sovrapponevano con quelli dei vescovi, che erano spesso originari.

---

<sup>21</sup> *Ivi*, pp. 390-392.

Gli statuti che derogavano sia al diritto comune, sia al diritto imperiale erano ritenuti *odiosa*, e perciò le deroghe erano ammesse solo se esisteva realmente una particolare utilità. Di conseguenza era necessario provare l'esistenza della norma di diritto proprio, e poi bisognava interpretarla *stricto iure*, cioè nei limiti in cui quella particolare utilità l'aveva fatta nascere.

Era indubbio che lo statuto fosse uno *ius novum*, ma esso non doveva mai oltrepassare i limiti posti dal diritto comune.

A volte lo *statutum* perde la sua caratteristica iniziale di norma sorta per le esigenze particolari della località a cui si applica, e indica genericamente il complesso del diritto speciale vigente nel Comune. Per una contraddizione in termini si trovano quindi in vigore come *ius proprium* norme ed istituti dello stesso *ius commune*. Gli statuti non si possono comunque in alcun modo paragonare ai codici di uno stato moderno, che riducono ad unità organica tutte le norme vigenti in uno stato in un certo momento storico.

Lo statuto incontrò inoltre anche dei limiti di ordine spaziale alla sua validità ed efficacia. A quanti non si poteva applicare il diritto locale, veniva applicato il diritto romano in funzione di diritto comune. L'unico problema che poteva sorgere era se ed in quali limiti la legge locale poteva applicarsi a chi non era soggetto alla giurisdizione che dava fondamento allo *ius statuendi*.

Altro limite alla validità dello statuto fu quello di ordine temporale. Lo statuto, a cui si attribuì il carattere dell'irrevocabilità, vincolava solo se fosse stato *in viridi observantia* per un periodo di tempo che variava dai dieci anni alla *praescriptio longi temporis*<sup>22</sup>.

## 6. Le varie specie di statuti.

A partire dal XIII secolo, il termine *statutum* indicò, oltre ai singoli provvedimenti normativi o *capitula*, anche il loro complesso, cioè il *Liber statutorum*. I *constituta* erano invece raccolte di consuetudini, che provenivano da organi diversi da quelli che creavano lo statuto. Dapprima esse vennero tenute distinte dallo statuto, ma in seguito vennero assimilate espressamente o tacitamente ad esso. Le norme che avevano uno scopo amministrativo (come le *deliberationes consiliorum*, le *ordinationes*, ecc.) e i comandi che si esaurivano nel momento in cui venivano portati ad esecuzione, rimasero invece sempre distinti dallo statuto.

Vi è una differenza fondamentale tra statuti *posti*, datisi dal Comune

---

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 392-394.

in base alla sua autonomia, e statuti *largiti*, concessi dal *dominus*. Tra questi estremi vi erano però molti gradi intermedi, mentre gli statuti *concordati* sono opera comune del signore e dei sudditi. C'erano poi gli statuti di *castellanza*, che contenevano norme regolatrici della vita nel castello; gli statuti di *meriganza*, che concernevano l'esercizio delle facoltà del *mericus* (= *maioricus*). Gli statuti *curtensi* o *massarili* o *dominicali* non erano fondati su di un potere pubblico, ma privato, derivato da un diritto di proprietà sulle cose e sulle persone.

Si può poi distinguere tra statuti *urbani*, *rurali* e *castrensi*. Statuti rurali per eccellenza sono gli statuti *vicinali* destinati a regolare l'uso dei *vicinalia*, o terre comuni. Non costituiscono invece un tipo particolare di statuti le *regulae*, o *fabulae* o *convenientiae*, che disciplinavano l'uso delle terre e dei beni indivisi derivanti dai *consortia*.

Ma oltre agli statuti comunali, assunsero particolare rilievo anche gli statuti marittimi e quelli delle corporazioni mercantili e professionali.

Per la redazione dello statuto corporativo si usò la lingua volgare, anziché la latina; cosa che dimostrava ancora una volta la diffidenza verso i giuristi di professione. Importanti furono gli statuti della mercanzia.

Vi sono poi altri statuti non riconducibili ai succitati per il loro diverso carattere o per l'essere sorti al di fuori del Comune, ad esempio, gli statuti di *classe*, primo nucleo dello *statutum populi*, o gli *statuta militum* e gli *statuta peditum*, con un'esistenza autonoma all'interno del Comune<sup>23</sup>.

## 7. La formazione e la divisione degli statuti.

L'iter di formazione si articolava in momenti diversi: la *propositio*, la *consultatio* e la *reformatio*. Il criterio dell'unanimità per l'approvazione della norma statutaria venne presto sostituito da quello della maggioranza, e la votazione cominciò ad avvenire per alzata e seduta, o per levata di mani, o per fave o *per bussolas et ballotas*. La pubblicazione dello statuto non era in origine un requisito necessario per la sua validità, come non lo era la sua scrittura, in quanto esso veniva approvato da tutti i *cives* presenti nella *concio*. L'eventuale pubblicazione non ne assicurava quindi la conoscenza, ma la memoria.

Il trapasso della potestà legislativa dal Parlamento ai Consigli rafforzò la distinzione tra organi proponenti e deliberanti. Ma il diritto di proposta non poteva essere lasciato ai reggitori del Comune senza che

<sup>23</sup> *Ivi*, pp. 394-395.

si verificassero degli inconvenienti, quali ad esempio la naturale trasformazione della proposta in imposizione. Perciò si arrivò alla prassi di far *condere statuta et condita reformare* da appositi funzionari detti *correctores, reformatores, conciatores, emendatores, arbitri statutorum*, che divennero stabili a partire dai primi anni del secolo XIII. Tavolta si ricorse ad ecclesiastici venerati per pietà e zelo per la revisione degli statuti, per sottrarre l'attività legislativa agli interessi di parte. Non fu invece eccezionale il ricorso a tecnici per disciplinare materie aventi carattere economico e finanziario, o comunque particolare. I giuristi cominciarono ad essere consultati solo quando non vennero più considerati quali fautori degli interessi delle classi più elevate, e cioè con l'attenuazione delle lotte di classe. Dello statuto generalmente venivano fatte diverse copie per favorirne la conoscenza. L'originale era affidato ad enti ecclesiastici o a casate di credito particolare, mentre la copia destinata al pubblico era per lo più appesa con una catena o al banco del Palazzo della ragione (dove si amministrava la giustizia), o alle porte del Palazzo comunale, o presso la chiesa. È questo il motivo per cui a volte si trova l'espressione "Libro della catena" per indicare il libro degli statuti. Per interrompere la prescrizione delle norme statutarie si ricorreva anche all'uso di darne lettura periodica *in conspectu populi*. Questa prassi contribuì a far radicare la necessità di una vera e propria pubblicazione, e quindi della loro collocazione *in publico archivo* con la possibilità di averne copia.

Per quanto riguarda la composizione degli statuti, essa fu in principio *alluvionale*, senza tener conto dell'affinità delle materie, e si trascrissero senza data gli statuti nuovi accanto a quelli vecchi, regolanti la stessa materia. A partire dalla prima metà del XIII secolo si ebbe un'opera di epurazione e di riordinamento che conferì allo statuto maggior ordine e coerenza, ma ne derivò una uniformità che tendeva a far assomigliare i vari statuti. Il contenuto dello statuto si articolò e divise in libri, detti anche *collationes, sectiones e tractatus*. Se c'erano solo due libri, il primo conteneva gli *statuta officialium*, il secondo gli *statuta curiae*. Quando erano tre, le materie civili venivano divise da quelle penali, e quasi sempre si aggiungeva un quarto libro, che comprendeva i *capitula extraordinaria* (norme che riguardavano l'interesse pubblico ma che non venivano applicate dai giudici ordinari). Il quinto libro era spesso costituito dagli statuti del *danno dato*, e normalmente completava l'opera. Vi era così un primo libro contenente le norme che riguardavano l'attività ed i compiti degli organi comunali; un secondo libro che conteneva le norme di diritto civile formali e sostanziali; un terzo libro contenente le norme di diritto penale formali e sostanziali; un quarto libro dedicato alle norme di polizia amministrativa sottratte alla competenza dei giudici ordinari; ed un quinto ed ultimo libro che regolava il risarcimento dei danni causati alle colture e alle proprietà.

## 8. 1. Gli *Statuta Communis Scledi*. L'origine degli statuti.

Nel 1387 Giangaleazzo Visconti subentrava agli Scaligeri nel governo di Vicenza: costui inizialmente rispettò l'uso di mandare un proprio vicario nella terra di Schio, ma, a seguito delle ripetute richieste di Vicenza per poter avere un controllo più diretto del territorio, autorizzò la nomina di vicari cittadini. Nel 1393, in corrispondenza della redazione degli statuti, fu eletto come vicario Pietro di Gerardaccio Godi; ma già nell'agosto di quell'anno Antonio Nogarola veniva ripristinato nei suoi diritti sopra la terra scledense (quest'ultimo era stato vicario di Schio dal 1373 al 1381).

Gli statuti scledensi risalgono quindi al periodo di diretto dominio di Vicenza su Schio, sulla linea di una tendenza che spingeva a rendere più omogenea la normativa vigente nei centri rurali. La supervisione del capoluogo sugli atti dei piccoli Comuni spiegherebbe così le notevoli somiglianze tra gli *Statuta scledensi* e quelli di Magrè e i frequenti riferimenti al podestà vicentino. Sembra, invece, abbastanza improbabile che gli statuti del 1393 siano entrati subito in vigore. Per il prof. Zucchello, forse il testo che ce li ha trasmessi potrebbe essere stato quello preparato nel 1407, quando gli statuti vennero presentati all'approvazione dei deputati *ad utilia* di Vicenza, i quali non esitarono a cancellarne qualcuno prima di rimandare il testo a Schio, dove fu usato senza modifiche sostanziali fino agli inizi del '700<sup>24</sup>.

## 8. 2. Un appunto sul testo.

Il codice originale, quello cioè che i più ritengono tale, andò distrutto in un incendio nel 1906, sviluppatosi a seguito dei tentativi di ricavarvi una copia fototipica. Per fortuna Pietro Maraschin (1774-1825) ci ha tramandato una fedele copia del testo, trascrivendo integralmente il testo statutario e le conferme che via via si susseguirono fino al 1472.

Il codice degli statuti non era grande: un fascicoletto in pergamena di sole 22 carte scritte in bei caratteri gotici, che misuravano 28 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di larghezza. Oltre al testo, formato da 99 articoli, esso conteneva un proemio, le approvazioni e le modifiche, che erano state apportate dopo la dedizione a Venezia del 1406 e l'inizio del predominio vicentino su Schio, e quattro liste con i nomi dei consiglieri che nel 1393 avevano approvato gli statuti. Si trattava di un testo ben conservato, nonostante le traversie subite in cinquecento anni di storia<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Giorgio ZACCHELLO, *Statuti del Comune di Schio. 1393*, Schio 1993 , pp. 89-90.

<sup>25</sup> *Ivi*, pp. 7-9.

Il proemio era uguale a quello che apriva gli statuti di Magrè, in cui, dopo la consueta invocazione della protezione divina, della Vergine Maria e di san Pietro, si spiegavano succintamente le ragioni che avevano suggerito la compilazione dell'opera: la presenza di una normativa scritta e stabilita avrebbe assicurato alla comunità una vita il più tranquilla possibile. Gli articoli seguivano poi due grandi linee direttive: doveri del decano (a cui spettava l'amministrazione del territorio scledense e la sua rappresentanza a Vicenza) e diritti e doveri del marigo (cioè di colui che aveva assunto per appalto il compito di esigere i tributi gravanti sul territorio, servendosi dei saltari). Gli altri articoli si occupavano delle attività legate all'agricoltura o alla pastorizia (che costituivano ancora l'occupazione ordinaria e più importante degli scledensi); vi erano poi alcune norme di polizia rurale, di igiene, norme relative al commercio e ai mercati. In alcuni articoli troviamo importanti riferimenti alla Guizza e alla Roggia.

Si trattava quindi di un regolamento di polizia municipale, non certo di un'opera che regolava l'amministrazione della giustizia, per cui c'era il grande statuto della città<sup>26</sup>, un vero e proprio codice contenente norme di diritto pubblico-privato-penale e procedurale<sup>27</sup>.

### 8. 3. Il decano.

Il codice statutario si apre con la figura del decano, l'*officialis* a cui spettavano la rappresentanza del Comune e la sua buona amministrazione. La presenza di un unico decano ha origini prettamente barbariche; infatti nel primo trentennio del Duecento ogni colonnello (ovvero ogni piccolo agglomerato rurale in cui si suddivideva il territorio) aveva il proprio decano e tutti e quattro assieme avevano la rappresentanza degli *homines* di Schio nelle azioni che riguardavano tutta la comunità.

Il decano era colui che era obbligato a far rispettare *legaliter sine dolo et fraude* i diritti e le regole del Comune, secondo le sue facoltà. Veniva scelto circa ogni quattro mesi dagli abitanti del Comune tra i cittadini che si erano candidati. La sua carica aveva breve durata, ma per un lungo periodo di tempo continuava ad esercitare un'influenza sulla vita della comunità: spettava a lui procurare il toro per la stazione di monta, vigilare sulla manutenzione degli edifici pubblici e provvedere agli arredi per le chiese soggette alla comunità.

Dal punto di vista economico, egli era tenuto sotto stretta osserva-

---

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 90-91.

<sup>27</sup> Giovanni Battista MILANI, *Statuta Comunis Scledi*, Schio 1937, p. VII.

zione dalla piccola comunità, visto che non gli era permesso di spendere senza misura e senza il permesso dei quattro *iurati* del decano e di altri quattro cittadini. In secondo luogo, non gli potevano essere rimborsate le spese fatte in favore della comunità se non dietro conferma notarile.

Il decano aveva inoltre il dovere di difendere l'onore del Comune di fronte alle autorità vicentine<sup>28</sup>.

#### **8. 4. Il marigo e la mariganza.**

In un processo del 1304, che oppose Schio a Rovigliana, il giudice chiese che cosa significasse *habere mariganciam* o il diritto di mariganza su qualche *villa*. Il teste rispose: *custodire et facere custodiri bona et possessiones in villa et in campaneae ville tam in monte quam in piano*, aggiungendo che questo stato di cose risaliva almeno fino a trent'anni prima (attorno al periodo, quindi, in cui i Maltraversi continuavano a mantenere, almeno sulla carta, il diritto di mariganza). Lo *ius marigancie* era pertanto il compito di custodire i beni comuni e di rilevare le infrazioni che venivano compiute su di essi. Il marigo aveva ereditato i compiti e i diritti che nel momento della prima formazione dei Comuni rurali appartenevano ai signori feudali, originando così una diarchia, all'interno dei Comuni, tra i diritti signorili (di cui il marigo era il custode) e le esigenze dei *vicini*, specialmente in ordine ai beni sui quali i residenti vantavano diritti antichissimi.

Lo *ius marigancie*, nel cui esercizio la convincinia aveva sostituito il signore feudale, era affittato ogni anno al miglior offerente e chi desiderava esercitare tale diritto doveva dare *bonam securitatem* di pagare quanto stabilito a tempo debito; dopo di che il decano *ad sonitum tabule* convocava la convincinia e si procedeva alla gara di appalto. Il marigo aveva il compito di *exigere* la mariganza, senza farsi corrompere o cercare accomodamenti, né agire contro le regole, e doveva rispettare sempre i patti stabiliti con il Comune. Se non avesse rispettato quanto assunto nel momento dell'*incantatio* o si fosse reso reo di corruzione, poteva essere denunciato da chiunque, purché *bone opinionis et fame*, dopo aver prestato giuramento di fronte al massaro e al notaio del Comune. L'accusatore tratteneva per sé metà della multa prevista, secondo un sistema d'incentivi più volte applicato all'interno degli statuti<sup>29</sup>.

#### **8. 5. I saltari.**

Il termine “saltaro” deve le sue origini al latino *saltus*, parola che de-

---

<sup>28</sup> ZACCHELLO, *Statuti ...*, pp. 91-92.

<sup>29</sup> *Ivi*, pp. 92-94.

signa il bosco, e perciò trova la sua originaria destinazione nelle disposizioni che riguardano i beni boschivi, come le guizze, primaria fonte di reddito per i Comuni della vallata di Schio e di quelle vicine. Ogni marigo aveva i suoi saltari e con loro esercitava il proprio *ius*. Insieme dovevano compiere una visita settimanale delle proprietà comunali, e ai soli saltari era affidato il compito di vigilare affinché nessun animale arrecasse danno ai fondi altrui.

La lettura degli statuti sembrerebbe far supporre l'esistenza di un altro tipo di saltari, oltre a quelli scelti liberamente dal marigo: i saltari del Comune. All'articolo 16 è prevista l'elezione di 8 saltari del Comune con il compito di custodire i beni e le proprietà comunali. Essi venivano scelti dal decano e dai suoi consiglieri fra gli abitanti di Schio e rimanevano in carica *ad certum tempus* e non oltre, capeggiati da un *marigulus*<sup>30</sup>.

#### 8. 6. Gli altri *officiales* del Comune.

Oltre al decano e al marigo, vi erano poi altre figure istituzionali, come il notaio o gli ingrossatori, ed occasionali, come le persone depurate assieme al decano a provvedere per le chiese soggette al Comune.


Gli ingrossatori erano due scledensi eletti dal decano per valutare i danni che fossero stati compiuti nel Comune. Erano obbligati a svolgere il loro ufficio secondo giustizia, dopo aver attentamente valutato l'accaduto, ispezionando il luogo dove era stato commesso il fatto; altrimenti sarebbero stati passibili di una multa di venti soldi piccoli<sup>31</sup>. La loro decisione era inappellabile e chi non la rispettava era soggetto ad una multa di dieci soldi. Il loro compito iniziava dopo che gli arbitri, eletti dal decano per comporre amichevolmente le questioni, si fossero pronunciati.

Gli ingrossatori, infine, intervenivano a protezione degli abitanti di Schio, i *terreri*, contro i possibili arbitri del marigo, ogni qualvolta tassasse una persona per qualche stima fatta nelle sue proprietà (gli in-

---

<sup>30</sup> *Ivi*, pp. 94-95.

<sup>31</sup> Le penalità erano generalmente stabilite in denari piccoli o in lire di denari, intendendo con tale denominazione la moneta veronese che incontrò particolare fortuna nel territorio vicentino durante il XIII e XIV secolo. La lira si divideva in 20 soldi, ciascuno dei quali equivaleva a 12 denari (240 denari formavano quindi una lira). Tuttavia negli statuti sono espressamente menzionati i grossi veneziani, ad indubbia riprova dell'importanza economica di Venezia, destinata ad entrare in possesso della *terra* di Schio dopo pochi anni (Lucio PUTTIN, *Linee per una storia dello sviluppo civile di Schio dalle origini sino agli inizi del governo veneto. Con un'appendice di documenti inediti*, in COMUNE DI SCHIO, *Schio. Il centro storico. Azioni per il ricupero di valori culturali, sociali ed economici*, Schio 1981, p. 52 e ZACCHELLO, *Statuti...*, p. 103).



Riproduzione fotografica di parte della carta 1' del manoscritto originale degli Statuta scledensi (Archivio e Biblioteca del Duomo. Schio, Fondo Chiozza Dal Savio, 1; vedi ed. Zucchello, pp. 13 e 19).

grossatori ne confermavano le stime). Essi davano poi il permesso di portare pietre nelle vie comunali ed avevano facoltà di intervento nel caso in cui qualcuno avesse lasciato uscire l'acqua da un suo canale, rovinando le strade comuni.

Il notaio del Comune era incaricato di confermare con la sua presenza e la sua sottoscrizione gli atti che venivano compiuti nel Comune stesso. Egli certificava le spese fatte dal decano a favore della comunità, raccoglieva assieme al massaro le testimonianze di chi accusava il marito di corruzione, ma il suo compito principale era quello di scrivere *in libro Communis* le spese di rappresentanza compiute dal decano o da un sindaco in una particolare questione. Gli statuti ordinavano di non dare alcun credito alle registrazioni che non fossero state fatte *bene et ordinatim* e che non fossero accompagnate dalla *presentia* e dal *sacramentum* del notaio comunale. Per questo motivo egli riceveva lo stipendio abbastanza cospicuo di due ducati dalla comunità, affinché trascrivesse *omnes ractiones et alia oportuna et necessaria dictorum Communis et decani*. Come il decano restava in carica quattro mesi.

Gli statuti di Schio toccano poi, se pur marginalmente, la figura del *preco*, il messo del decano, cui era affidato il compito di imporre ai mugnai (per ordine del decano) di mantenere il rastrello posto attraverso la roggia. Si trattava di una figura fondamentale in una società in cui i messaggi erano trasmessi oralmente o al massimo con il suono delle campane e della *tabula*, con cui si chiamavano a raccolta i capifamiglia. L'importanza del messo (più tardi chiamato, alla veneziana, *fante*) si prolungherà nel corso dei secoli<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> ZACCHELLO , *Statuti...*, pp. 95-96.

## 8. 7. La convicinia.

La convicinia era l'assemblea di tutti i capifamiglia *sustinentes onera et factiones cum Commune Scledi*, ovvero l'organo di rappresentanza della comunità scledense. Oltre che al pagamento delle tasse, gli oneri, cui tutti erano soggetti secondo le proprie capacità contributive (a cominciare dal decano), gli abitanti della villa erano tenuti alle *factiones*, termine che indicava le prestazioni personali a quanto richiesto dalle autorità comunali (dal latino *facio*). L'art. 15, ad esempio, stabiliva che chiunque fosse stato comandato di eseguire un servizio a favore della comunità, *tam personaliter quam equester*, si affrettasse ad eseguirlo, pena una multa compresa tra i 5 e i 20 soldi, a seconda che fosse o meno richiesto l'uso del carro. L'art. 19 imponeva che qualunque abitante di Schio avesse ricevuto dal decano o dalla convicinia un incarico a favore della comunità, dovesse eseguirlo fino al tempo stabilito.

L'importanza di questa assemblea è facilmente spiegabile: essa aveva ereditato i diritti di *facere guizas et regulas*, cioè della mariganza, ed era pertanto chiamata a decidere tutte le questioni in cui fossero toccati i diritti economici del Comune. Essa era quindi convocata spesso per varie decisioni relative allo *ius marigancie*.

La prima testimonianza di una convicinia scledense risale al 1228, riunione in cui i decani, con il conte Uguccione consenziente, affittarono un pascolo al Comune di San Vito<sup>33</sup>. Il borgo di Schio era suddiviso in quartieri: il Castello, Oltreponte (odierna via Pasini), Porta di Sotto e Passuè (Corobbo e via Mazzini), ai quali si aggregavano amministrativamente gli abitanti delle contrade circonvicine<sup>34</sup>. Poiché era necessario che fossero presenti alla riunione almeno i due terzi dei capifamiglia di Schio, dobbiamo supporre che agli inizi del XIII secolo i quattro colonnelli ospitassero poco più di sessanta famiglie e che la popolazione totale fosse formata dalle 300 alle 450 persone. Nella convicinia riunitasi il 12 ottobre 1371 per risolvere la lunga vertenza tra Schio e San Vito per il possesso delle Proe, invece i capifamiglia ammontavano a 120, il che vuol dire che la popolazione era di 1000/1500 persone. Gli statuti contengono poi i nomi dei consiglieri che approvarono la loro redazione, suddivisi in quattro elenchi secondo il quartiere di provenienza, per un totale di cento persone. Si era formato quindi anche a Schio, come a Vicenza, un Consiglio dei Cento, che interveniva come aiuto al decano nell'amministrazione ordinaria della Comunità, e costituiva un segno indubbio del fatto che la popolazione fosse aumentata. La presenza di cognomi quali Lanarus, Faber,

---

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 97.

<sup>34</sup> PUTTIN, *Linee ...*, p. 51.

Pilliparius, Garzator ci permette di riconoscere il ruolo che l'attività manifatturiera, sia tessile che metallurgica, aveva nel piccolo borgo. Nel 1406, infine, quando Schio passò sotto la Serenissima, la popolazione scledense ammontava a circa 5000 abitanti.

### **8. 8. La guizza e la roggia.**

Gli statuti sono una preziosa fonte d'informazione per quanto riguarda i beni comuni, che sembrano già avviati a diventare “beni comunali”. Ricordiamo a questo proposito che i beni “comuni” sono quelli goduti da una universalità di abitanti *uti singuli*, mentre quelli “comunali” competono ai *comunisti uti socii*<sup>35</sup>. Dagli statuti ricaviamo che il Comune possedeva una vasta area boschiva, la guizza, che si estendeva dalla Valbona alla Val Cengia e fino al monte che la sovrasta (lo stesso appezzamento di terreno, sopra le Piane, che ancora oggi mantiene quel nome e fa parte delle proprietà comunali)<sup>36</sup>. Dalla guizza si ricavavano legname e castagne, frutto basilare per l'alimentazione umana durante l'autunno e l'inverno, quando la terra non offriva altri prodotti altrettanto nutrienti<sup>37</sup>. Il termine “guizza” non è di origine latina, ma longobarda e sta ad indicare un terreno boschivo. Il bosco così denominato era tutelato in maniera quasi maniacale nelle norme statutarie. *Facere guizzas* era la capacità di dettare norme che tutelassero i fondi, imponendo le pene ai contravventori, ma era anche il diritto di esigere le pene. Gli statuti stabilivano tutta una serie di proibizioni, ma il bosco della guizza rimaneva veramente un possesso comune: al decano e agli uomini di Schio era concesso di tagliare e raccogliere la legna, *non obstante aliqua afflictatione facta*, in qualsiasi periodo dell'anno<sup>38</sup>.

Oltre alla guizza, il comune possedeva un'altra zona boschiva, la *regula*, di cui non è ben specificata l'estensione, e il saliceto comunale, la *saletia communis Scledi*, situata sopra alla via che conduce a Magrè, in cui si raccoglievano i vimini per i lavori agricoli<sup>39</sup>.

Anche la roggia, canale che forniva la forza motrice a molte imprese artigiane, è ricordata nel codice statutario come un bene su cui la comunità aveva una propria giurisdizione. Il primo documento da cui apprendiamo l'esistenza di una roggia è l'inventario del 1275. Questo corso d'acqua faceva girare le ruote di almeno due mulini che, ancora


<sup>35</sup> *Ivi*, p. 52.

<sup>36</sup> ZACCHELLO, *Statuti...*, p. 81.

<sup>37</sup> PUTTIN, *Linee ...*, p. 52.

<sup>38</sup> ZACCHELLO, *Statuti...*, pp. 79-82.

<sup>39</sup> PUTTIN, *Linee ...*, p. 52.



Riproduzione fotografica delle prime due carte degli *Statuta scledensi* (Archivio e Biblioteca del Duomo. Schio, Fondo Chiozza Dal Savio, 1; vedi ed. Zucchello, pp. 20-22 e 64-66).

nel 1292, facevano parte dei beni comitali. Nel 1284 i Maltraversi appaiono ancora saldamente in possesso dei diritti sulla roggia, mentre non abbiamo documenti che testimonino i successivi sviluppi dei rapporti tra Comune e conti per il suo possesso. È certo però che nel 1343 il decano di Schio ricorse in giudizio contro alcuni mugnai scledensi, perché, siccome la roggia era stata devastata da una piena del Leogra ed era necessario ricostruirla, era stato costretto ad acquistare un appezzamento di terra per far giungere l'acqua agli edifici dei mugnai, i quali rifiutavano di adempiere alcuni patti stipulati con la comunità di Schio. Da questo episodio si deduce che la comunità scledense si era nel frattempo appropriata della roggia e la trattava come un bene comune.

Era proibito estrarre acqua dalla roggia, salvo permesso per i mugnai e i pettinatori di lana, ed i *forenses* non potevano servirsene nelle proprie proprietà se non avessero raggiunto un accordo con la comunità. Vi era quindi un controllo molto oculato sull'acqua della roggia, segno dell'importanza che si annetteva a questo corso d'acqua<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> ZACCHELLO, *Statuti...*, pp. 83-86.

## 8. 9. Gli edifici pubblici nel testo statutario.

Il *corpus* statutario ci dà qualche informazione sugli unici due edifici che, per la loro importanza, emergevano fra le costruzioni del borgo, ad esclusione del castello che era legato al potere comitale. Si tratta della *domus vicinacie* e della chiesa di San Pietro<sup>41</sup>. Ciò peraltro non deve essere visto come indice di assenza di edifici pubblici ulteriori (sappiamo ad esempio che esisteva già l’Ospedale dei Battuti di San Giacomo). La chiesa parrocchiale e la casa comunale rappresentavano rispettivamente il fulcro della vita religiosa e di quella amministrativa, oltreché gli unici fabbricati la cui manutenzione interessava direttamente la collettività. E non bisogna dimenticare che gli statuti di Schio avevano carattere eminentemente amministrativo, essendo volti a fornire gli strumenti più idonei per la migliore gestione finanziaria dell’ente locale<sup>42</sup>.

La *domus vicinacie* emergeva per la sua ampiezza, dato che al suo interno ospitava la riunione dei consigli cittadini. Fu costruita molto probabilmente agli inizi del XIV secolo al centro dell’attuale piazza Garibaldi e fu demolita agli inizi del ’700. Gli statuti ci danno qualche informazione sulla struttura dell’edificio: era costituito da un’area porticata al piano terra e da un’ampia sala al primo piano. Era proibito danneggiare con la scure, la spada o il pugnale i banchi della sala superiore o inciderli con il coltello per tagliare il pane.

Per quanto riguarda la chiesa di S. Pietro, è importante ricordare che essa viene citata nell’articolo in cui si impone al decano l’onere di provvedere alle necessità del culto, coadiuvato da due *sapientes*<sup>43</sup>.

## 8. 10. Alcune norme di polizia rurale.

Negli statuti troviamo, in ordine sparso, alcuni articoli che si riferiscono all’ordine, alla polizia e alla salute pubblica. Ad esempio era vietato suonare le campane fuor d’ora eccetto che per incendio, e l’uva doveva essere vendemmiata dopo un’epoca stabilita. Poi era vietato lasciare immondizie sulle strade o buttare le interiora di animali, le quali spesso erano ciò che rimaneva dopo il lavaggio del cuoio nell’attività conciaria<sup>44</sup>.

Si imponeva ai molendinari di porre nel canale che conduceva al loro mulino un rastrello munito di denti per proteggere dal moto della

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>42</sup> PUTTIN, *Linee ...*, p. 51.

<sup>43</sup> ZACCHELLO, *Statuti ...*, pp. 76-78.

<sup>44</sup> Angelo DAL SAVIO, *Il diritto vicentino nei secoli XIII- XIV*, Vicenza 1908, p. 114.

ruota chi per caso fosse caduto in acqua. Era vietato usare la roggia come fogna o buttarvi *alique immundicie*, specialmente nel tratto “urbano” che era compreso tra il mulino superiore situato in *capite Saredi* ed il ponte che si trovava alla fine della contrada di Porta di Sotto. Nella roggia era poi vietato gettare i *restas pannorum*, cioè tutti i sottoprodotto della lavorazione della lana<sup>45</sup>. Si ha perciò sicura notizia che fin da quei tempi Schio era dedita all’industria laniera, di primaria importanza nella sua storia<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> ZACCHELLO, *Statuti...*, pp. 86-87.

<sup>46</sup> DAL SAVIO, *Il diritto ...*, p. 114.